



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio
Area Tecnico/Operativa**

Ordinanza n. 22T / 2014

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Anzio:

- VISTA** la Circolare n.101/2014 in data 17.02.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Reparto 6 - Ufficio II - sezione 1° - a titolo: *"Attività di compensatori di bussola"*;
- VISTO** il Decreto n. 5/2000 in data 12.12.2000 della Capitaneria di Porto di Roma, con il quale sono state disciplinate le attività nei porti, approdi o, in genere, nell'ambito demaniale marittimo ricadente nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Roma, anche ai fini della vigilanza prevista all'art. 68 del Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 141 comma 6 del D.P.R. 8 novembre 1991, n.435 inerente l'approvazione del *"Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"*, nel quale è previsto che la compensazione delle bussole magnetiche di bordo, in quanto attività strettamente attinente alla sicurezza della navigazione deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima;
- VISTO** il Decreto 29 settembre 1999, n. 388 *"Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche, i requisiti, le modalità per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto"*, nel quale all'art. 7 prevede che le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima;
- VISTO** il Decreto 5 agosto 2002, n. 218 *"Regolamento di sicurezza per le unità abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata"*, nel quale all'art. 27 comma 2 prevede che la compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima;
- VISTO** il D.P.R. 13 febbraio 2012, n. 37, che determina la giurisdizione di questa Autorità Marittima dal Comune di Anzio incluso al Comune di Nettuno incluso (Foce Astura);
- VISTI** gli articoli 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Art. 1

Nei porti ed approdi ricadenti nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Anzio, possono esercitare l'attività di *"compensatori di bussole"*, coloro i quali abbiano ottenuto formale autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio.

A tal fine, gli interessati potranno presentare apposita istanza, alla sezione Tecnica dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, su modello conforme all'allegato 1 della presente ordinanza, qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25.07.1998 n.286;
- b) titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo Corso, o di Capitano Superiore di



Lungo Corso, o abilitazione STCW-95 per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiori a 3000 gt, ovvero certificazione rilasciata dall'università dalla quale risulti che l'interessato abbia previsto il superamento di esame relativo al magnetismo terrestre e navale (sono esclusi nozioni e/o principi di magnetismo navale e terrestre);

- c) documentazione dalla quale si evinca che il richiedente abbia eseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussole già autorizzato, almeno 10 compensazioni;
- d) iscrizione nel Ruolo dei periti ed esperti – ai sensi del R.D. 20.09.1934, n° 2011 e del D.M. 29 dicembre 1979 della Camera di Commercio in categoria attinente allo svolgimento dell'attività di verifiche e compensazioni di bussole;
- e) non avere procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Trattandosi di attività soggetta a vigilanza ex art. 68 del Codice della Navigazione, la predetta autorizzazione non esime gli interessati dal richiedere l'ulteriore provvedimento di competenza della Capitaneria di Porto di Roma e/o ogni altro eventualmente necessario e/o di competenza di altre amministrazioni.

Art. 2

I “*Compensatori di bussole*” autorizzati ad esercitare l'attività nell'ambito del Circondario Marittimo di Anzio, dovranno, a compensazione avvenuta, rilasciare le tabelle delle deviazioni residue che dovranno essere vidimate dall'Autorità Marittima del porto in cui è stata effettuata l'attività.

Art. 3

L'autorizzazione di cui al precedente art. 1 sarà revocata per i seguenti motivi:

- 1. in caso di morte;
- 2. rinuncia da parte dell'interessato;
- 3. per pensionamento;
- 4. per la perdita dei requisiti di cui alle lettere a) ed e).

Nei casi di cui ai precedenti punti 2) e 3) il “*compensatore di bussola*” avrà l'obbligo, comunque, di comunicare la perdita dei requisiti e/o la rinuncia all'attività per iscritto alla Sezione Tecnica dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, restituendo l'autorizzazione ottenuta.

Art. 4

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it/anzio sezione ordinanze, nonchè l'affissione all'albo dell'ufficio medesimo, invio ai comuni di Anzio e Nettuno, Forze dell'Ordine e stampa locale

Anzio, 26.3.2014

(*) IL COMANDANTE
T.V. (CP) Luigi VINCENTI

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'art. 32 co. 1 della legge 69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio in data 26.3.2014

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/199